

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2742

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2004

—————

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Legge comunitaria 2004

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

Il disegno di legge in esame è costituito ed organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede due forme di produzione normativa:

a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con il diritto comunitario derivato;

b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I, conforme alla disciplina dettata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto ed i criteri specifici di delega.

Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la

responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.

Oggetto della delega legislativa, che è di diciotto mesi, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata» dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultra-biennali.

Si sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è stato esteso, in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002, anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che prevedono l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.

Analogamente a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), il comma 5 ripercorre la formulazione della cosiddetta «clausola di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza regionale, in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi, a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legi-

slativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome (Corte costituzionale, sentenze n. 425 del 1999 e n. 126 del 1996, relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento

conseguente alle modifiche apportate al disegno di legge di attuazione del titolo V della Costituzione, ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la verifica dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto le norme si ritirano dopo l'occupazione del «territorio» da parte della norma regionale o provinciale).

Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che perdono efficacia per le regioni che, anche dopo la scadenza del termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli comunitari e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni, in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nelle varie leggi comunitarie, dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) ad oggi, nonché in sede di esame delle citate leggi comunitarie.

Quanto al problema della copertura legislativa di detto fenomeno, si osserva, per completezza, che, ferma l'opportuna esplici-

tazione del meccanismo finora descritto nelle iniziative legislative di attuazione del titolo V della Costituzione e nelle leggi comunitarie dal 2001 ad oggi, la disciplina di riferimento può essere già tratta dal dettato dell'articolo 9 della legge «La Pergola», da interpretarsi in conformità al nuovo assetto costituzionale, e già considerata dai rammentati *decisa* della Consulta, idonei a fondare l'esercizio di un potere sostitutivo in ordine a materie di competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3 conferisce una delega biennale, al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.

Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 4 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie. Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle entrate derivanti dalle tariffe previste al comma 1, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione perio-

dica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze provocate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie.

Il comma 2 richiama un criterio previsto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, alla stregua del quale disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese, derogate o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, sospendere o modificare. Nel testo dell'articolo, seguendo l'impostazione della legge comunitaria 2002, non si menziona l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, in quanto la legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), propone un diverso modello di riordino normativo con correlativa soppressione della norma.

Gli articoli 6 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.

In particolare, l'articolo 6, prevede la delega al Governo ad introdurre sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi contenuti nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari. Tale delega si rende necessaria in quanto in attuazione di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di semplificazione, l'originario decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale era stata recepita originariamente la direttiva, è stato sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Trattandosi di fonte normativa secondaria che non può, come tale, introdurre sanzioni nel nostro ordinamento, è pertanto necessario prevedere una specifica delega al Governo, al fine di eliminare l'incongruenza legislativa derivante dalla mancanza di sanzioni per le vio-

lazioni alle disposizioni contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001.

L'articolo 7 è volto a consentire il recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

A tale fine si è ritenuto, al comma 1, di dover individuare specifici criteri di delega volti a tener conto:

a) della priorità data nei piani energetici del Governo alla costruzione di nuova capacità elettrica per ridurre la dipendenza energetica dall'estero, nonché degli effetti della liberalizzazione dei mercati energetici (lettera a));

b) della necessità di verificare *ex ante* gli effetti derivanti dall'applicazione della direttiva sulla concorrenza, visto il carattere multisetoriale della disciplina dalla stessa introdotta (lettera b));

c) della esigenza di assicurare la coerenza fra il piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra previsto dal Protocollo di Kyoto, adottato con la delibera CIPE del 19 dicembre 2002, con il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni per i settori industriali disciplinati dalla direttiva, previsto all'articolo 9 della direttiva stessa (lettera c));

d) del valore aggiunto in termini di efficacia economica ed ambientale apportato dagli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa statale (lettera d)).

Inoltre, considerato che il piano di assegnazione di cui all'articolo 9 della direttiva deve essere notificato alla Commissione europea e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004, al comma 2, ai fini della predisposizione del predetto piano nei termini richiesti dalla direttiva, è stato introdotto l'obbligo per i gestori degli impianti di comunicare, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, i dati necessari per calcolare le quote di emissione di gas serra da attribuire.

Riguardo all'articolo 8, la Commissione europea ha avviato nei confronti della Repubblica italiana una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato Ce (proc. infraz. n. 1999/2263) per non corretta trasposizione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorotrifenili e policlorodifenili (PCB/PCT).

In particolare, con parere motivato adottato in data 9 luglio 2003, la Commissione europea ha contestato all'Italia alcune difformità degli atti di programmazione regionali rispetto alla disciplina comunitaria contenuta nella citata direttiva 96/59/CE. Con riferimento agli apparecchi inventariati, con volume superiore a 5 dm³, contenenti PCB, la Commissione ha, infatti, eccepito che nessuno dei piani regionali trasmessi rappresenta un effettivo programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento, in quanto la mera indicazione delle quantità stimate di PCB, degli apparecchi contenenti PCB, nonché delle infrastrutture disponibili per lo stoccaggio non può essere ritenuta sufficiente ad individuare un piano.

La Commissione ha, quindi, individuato alcuni elementi imprescindibili per la predisposizione di piani conformi alla direttiva 96/59/CE:

a) la predisposizione di un cronoprogramma o di un obiettivo temporale per la decontaminazione e lo smaltimento;

b) l'indicazione specifica degli impianti che verranno utilizzati a tale fine;

c) l'organizzazione di una pianificazione scadenzata dello smaltimento per la totalità degli apparecchi sul territorio nazionale.

Preso atto dello stato avanzato della procedura di infrazione e delle difficoltà oggettive

incontrate per la redazione degli atti di programmazione da parte delle amministrazioni regionali, anche in considerazione della difficoltà di un approccio complessivo e coordinato alla questione, è stato richiesto ed ottenuto un incontro con alcuni funzionari della Commissione europea, al fine di approfondire le osservazioni mosse all'Italia dall'organismo comunitario.

In occasione dell'incontro formale svoltosi a Bruxelles il 7 ottobre 2003 è stato possibile enucleare ulteriori elementi ritenuti indispensabili dalla Commissione europea per la corretta predisposizione dei programmi di decontaminazione e di smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

In particolare, è emerso che:

a) i programmi devono essere funzionali al rispetto dell'obbligo di smaltimento entro il termine ultimo del 2010 previsto dalla direttiva;

b) in tale prospettiva i piani non possono limitarsi a indicare i passaggi intermedi degli apparecchi (stoccaggi), ma devono garantire l'effettivo smaltimento entro il termine stabilito del 2010 ed individuare gli impianti finali di destinazione, anche se collocati all'estero;

c) la pianificazione deve riguardare anche i soggetti privati, che rappresentano i grandi detentori degli apparecchi contenenti PCB e che costituiscono, pertanto, i principali destinatari della direttiva 96/59/CE.

A tale ultimo proposito, ad avviso della Commissione europea, infatti, la natura di rifiuto speciale del PCB, non soggetta a privativa pubblica, e la natura privatistica dei soggetti che detengono gli apparecchi contaminati non possono essere ritenuti una valida giustificazione per la mancanza di un controllo pubblico in tale materia, in quanto, secondo la Commissione, la «legge di mercato» ben può convivere con la regolazione pubblicistica del mercato stesso.

A tale riguardo, dai rappresentanti del Governo italiano è stata prospettata la possibilità di ricorrere, in primo luogo, alla stipulazione di accordi di programma nazionali con i grandi detentori di apparecchiature inventariate, per garantire, in prima battuta in via convenzionale, l'impegno alla predisposizione, alla comunicazione ed al rispetto di un dettagliato cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi inventariati e del PCB in essi contenuto, che permetta di individuare la destinazione finale degli stessi e che consenta di assicurare il rispetto del termine del 2010 previsto dalla direttiva 96/59/CE.

Per rafforzare l'obbligo assunto dai soggetti privati mediante la accennata sottoscrizione di un accordo di programma e per garantirne il rispetto si rende, però, necessaria una «copertura normativa» che ribadisca e che specifichi le misure concordate con la Commissione europea per dare corretta attuazione alla direttiva citata.

Viene, quindi, proposto l'insediamento, nell'ambito della legge comunitaria 2004, di un articolo che disciplini gli adempimenti posti a carico dei soggetti detentori degli apparecchi contenenti PCB inventariati e del PCB in essi contenuto, stabilendo le diverse successive scadenze cui assoggettare i detentori, determinando nel dettaglio i tempi e le percentuali di apparecchi da dimettere, per garantire il graduale e progressivo smaltimento degli apparecchi e del PCB in essi contenuto, e infine prevedendo, a carico dei detentori, l'obbligo di conoscenza e di verifica dell'intero percorso effettuato dall'apparecchio e dal PCB in esso contenuto fino allo smaltimento e l'obbligo di comunicazione dello stesso percorso all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Con l'articolo 9 si prevede l'abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n.724, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la forniture

tura di beni e servizi. La Commissione europea ha censurato le disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge n. 724 del 1994 (procedura di infrazione 2003/2110 ex art. 226 Trattato CE). Il citato comma 2, in particolare, pur vietando il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevede altresì che «entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione».

La Commissione europea ha ritenuto che tali disposizioni consentirebbero alle amministrazioni pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza ricorrere ad alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, che verrebbero così affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario. Si verificherebbe un contrasto con i principi recati dalle direttive 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, rispettivamente, in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture. Inoltre, tale normativa si collocherebbe in contrasto con i principi di non discriminazione e di trasparenza, preordinati ad assicurare le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi contemplate dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Invero le norme in questione interpretate sistematicamente risultano di già abrogate. Le censure mosse dalla Commissione nondimeno muovono dalla constatazione di pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative, orientate nel senso di ammettere la vigenza delle norme in questione.

Stante un'obiettivo incertezza interpretativa, anche nella giurisprudenza dei giudici superiori, si rende utile l'emanazione di apposita norma interpretativa, che consente di porre termine alla procedura d'infrazione.

L'articolo 10 è teso a risolvere la procedura d'infrazione n. 2001/2182, ex articolo 226 del Trattato, con cui la Commissione ha formulato alcuni rilievi circa la compatibilità della normativa italiana in materia di contratti misti con il diritto comunitario. L'articolo contiene le modifiche necessarie per risolvere la procedura citata, alla legge 1° agosto 2002, n. 166 (cosiddetta *Merloni-quater*).

Riguardo all'articolo 11, con il recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, avvenuto con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è stata radicalmente modificata la disciplina relativa alle discariche dei rifiuti con l'introduzione di una rinnovata classificazione che prevede la distinzione tra discariche per i rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

La precedente normativa di recepimento delle direttive 75/442/CEE, 76/403/CEE e 78/319/CEE, prevedeva una classificazione delle discariche basata sulla provenienza del rifiuto (rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti inerti) e non sulle caratteristiche del rifiuto medesimo.

Sulla base della precedente classificazione ed al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, individuando l'ammontare dell'imposta da applicare per le diverse tipologie di rifiuto nell'importo minimo e nel massimo, consentendo alle regioni la determinazione puntuale dell'importo.

Pur rimanendo valida la finalità della norma, con la nuova classificazione delle discariche e dei rifiuti da conferirsi, si rende necessaria la modifica delle categorie dei rifiuti soggette all'imposta e dell'ammontare della stessa, per omogeneizzare gli importi riferiti ai rifiuti destinati a ciascuna tipologia

di discarica (rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi).

Mantenendo invariata la formulazione del comma 29 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, si verificherebbe una disparità ingiustificata di «costi» per rifiuti conferiti nella medesima tipologia di discarica, creando altresì difficoltà per il soggetto passivo dell'imposta (gestore della discarica) nell'esazione dell'imposta stessa.

La necessità della modifica è suffragata dalla considerazione che a decorrere dal 2005, in base alla nuova disciplina sulle discariche, sarà consentito conferire in discarica esclusivamente i rifiuti trattati, con la conseguenza che verrà meno il conferimento in discarica dei rifiuti classificati come urbani.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A e B.

Essi contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso *iter* procedurale e prevede la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari, che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive elencate nell'allegato B.

In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, così come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), e successivamente dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella relazione al disegno di legge comunitaria si riferisce:

«a) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si segnala al riguardo che: in relazione a quanto indicato alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2003:

n. 138 lettere di costituzione in mora e n. 64 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario;

n. 37 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

n. 16 sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia;

n. 10 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE (in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente), delle quali n. 5 allo stadio di lettera di costituzione in mora e n. 5 allo stadio di parere motivato».

In relazione a quanto indicato nella lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della rispettive competenze:

2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia

di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure;

2002/97/CE della Commissione, del 16 dicembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruttili.

2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina;

2003/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio);

2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del «colorante blu» (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio);

2003/5/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina;

2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/

769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere);

2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

2003/14/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi,

2003/21/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2003/23/CE della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargi e ciazofamid;

2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limita-

tori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali;

2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore;

2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

2003/29/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin;

2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione);

2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR);

2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o fore-

stali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE;

2003/39/CE della Commissione, del 15 maggio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive propineb e propizamide;

2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2003/46/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

2003/47/CE della Commissione, del 4 giugno 2003, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak;

2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento);

2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

2003/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di esaconazolo, clofentezina, miclobutanile e procloraz;

2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;

2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole:

2003/69/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, recante modifica all'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di cloromequat, lambda-cialotrina, kresoxym-metile, azoxystrobin e alcuni ditiocarbammati;

2003/70/CE della Commissione, del 17 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo;

2003/75/CE della Commissione, del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

2003/76/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure

da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore;

2003/77/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;

2003/79/CE della Commissione, del 13 agosto 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del *Coniothyrium minitans* tra le sostanze attive;

2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici;

2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram;

2003/82/CE della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari;

2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

2003/84/CE della Commissione, del 25 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e siltiofam;

2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto ri-

guarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

2003/104/CE della Commissione, del 12 novembre 2003, che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina.

Non risultano, infine, disponibili i dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 9 della legge «La Pergola».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle di-

rettive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'in-

frazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi - vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e de-

gli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

*(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, della presente legge e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito me-

dianche l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 7.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Me-*

chanism e *Joint Implementation*, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione, consentite ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'Allegato I della citata direttiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi conte-

nuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

Art. 10.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994)

1. L'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiara-

zione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

5. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo

periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.»

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superino complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 ed 11.

8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa.»

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

Art. 11.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

ALLEGATO A

(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro;

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società;

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali;

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE;

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette;

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

ALLEGATO B

(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

